

- 2) Di rilasciare al riguardo specifico attestato;
- 3) Di inserire la suddetta struttura nell'elenco dei soggetti accreditati di cui all'art. 11 del citato R.R. 3/2002, pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
- 4) Il direttore generale pro-tempore, in qualità di legale rappresentante della struttura, è tenuto a segnalare al Servizio Accreditamento, valutazione di qualità e comunicazione della Direzione regionale Salute e coesione sociale, qualsiasi variazione strutturale, tecnologica ed organizzativa apportata successivamente al rilascio dell'Accreditamento Istituzionale, ai sensi dell'art. 9 - comma 1 del citato R.R. 3/2002;
- 5) L'Accreditamento Istituzionale ha validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio e non può essere rinnovato tacitamente;
- 6) Di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;
- 7) Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 11 febbraio 2015

Il dirigente
ANTONIO PERELLI

**DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DELL'UMBRIA - SERVIZIO
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 23 febbraio 2015, n. 822.**

Avviso Pubblico “Piano Esecutivo Regione Umbria Garanzia Giovani. Parte 2: Attuazione della misura tirocinio extracurriculare per la Garanzia Giovani”. Indirizzi per l'attivazione e la gestione dei tirocini extracurriculare ai sensi dell'art. 18 comma 2. Altre determinazioni per l'attuazione del Piano esecutivo Garanzia Giovani.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Viste la D.G.R. n. 1462 del 17 novembre 2014 e la D.G.R. n. 514 del 15 dicembre 2014 che hanno modificato ed integrato il Piano Esecutivo Regione Umbria Garanzia Giovani giusta D.G.R. n. 514 del 12 maggio 2014 e tutti gli atti ivi richiamati;

Visto l'avviso pubblico “Piano Esecutivo Regione Umbria Garanzia Giovani. Parte 1: Catalogo unico regionale dell'offerta formativa. Attivazione della Categoria “tirocini extracurriculare finanziati con risorse pubbliche” Sezione “Garanzia giovani”. Parte 2: Attuazione della misura tirocinio extracurriculare per la Garanzia Giovani approvato con D.D. n. 8222 del 10 ottobre 2014 e tutti gli atti ivi richiamati;

Vista la D.D. n. 10059 del 3 dicembre 2014, con la quale è stato approvato il Disciplinare attuativo ai sensi dell'art. 18 comma 2 dell' all'avviso pubblico “Piano esecutivo Regione Umbria Garanzia Giovani. PARTE 1°: Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa, attivazione della categoria ‘tirocini extracurriculare finanziati con risorse pubbliche’ sezione “Garanzia giovani”. PARTE 2°: attuazione della misura tirocinio extracurriculare per la Garanzia Giovani”;

Vista la D.D. n. 11038 del 23 dicembre 2014 che modifica ed integra l'Avviso Pubblico e il Disciplinare di cui sopra;

Viste le “Linee guida per la compilazione dei registri relativi alle attività formative e ai tirocini e altre disposizioni generali” approvate con determinazione dirigenziale n. 715 del 18 febbraio 2015;

Visto l'Accordo Interistituzionale sottoscritto in data 9 ottobre 2014 fra la Regione Umbria e le Province di Perugia e Terni per l'attuazione delle misure di cui al Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani e per il potenziamento dei servizi per l'impiego;

Considerato le specifiche funzioni proprie dei Centri per l'Impiego richiamate nel Piano esecutivo Regione Umbria Garanzia Giovani e altresì gli impegni assunti dalle Province nel predetto Accordo;

Ritenuta la necessità di dettare indirizzi al fine della attivazione e della gestione dei tirocini extracurriculare a valere sul Piano esecutivo Garanzia Giovani;

Ritenuto, altresì, di predisporre la modulistica utile alla gestione dei tirocini e all'attivazione di tutte le misure previste dal Piano esecutivo Garanzia Giovani;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. Di approvare gli “Indirizzi per l'attivazione e la gestione dei tirocini extracurriculare ai sensi dell'art. 18 comma 2” dell'Avviso Pubblico “Piano Esecutivo Regione Umbria Garanzia Giovani. Parte 2: Attuazione della misura tiro-

cinio extracurriculare per la Garanzia Giovani", nel testo che si allega al presente atto comprensivo dei suoi allegati e ne costituisce parte integrante e sostanziale (**allegato 1**);

2. Di approvare il modello di "Scheda Iscrizione Intervento" da utilizzare per ogni misura di Garanzia Giovani che si allega al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale (**allegato 2**);

3. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati 1), e 2) nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;
4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 23 febbraio 2015

Il dirigente
SABRINA PAOLINI

Allegato 1

**AVVISO PUBBLICO “Piano esecutivo Regione Umbria Garanzia Giovani
Parte 2 – Attuazione della misura tirocinio extracurriculare per la
garanzia giovani”**

**INDIRIZZI PER L’ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI TIROCINI
EXTRACURRICULARI
ai sensi dell’art. 18 comma 2**

**Art. 1
Ammissione a finanziamento**

1. I progetti formativi di tirocinio e le corrispondenti remunerazioni dei Soggetti promotori sono ammesse a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell’art. 14 c. 1 dell’Avviso Pubblico “Piano esecutivo Regione Umbria Garanzia Giovani – Parte 2 – Attuazione della misura tirocinio extracurriculare per la garanzia giovani”, di seguito “Avviso Pubblico”.
2. I progetti formativi sono sottoposti alla verifica di ammissibilità da parte del Nucleo di valutazione soltanto nei limiti delle risorse disponibili per l’attivazione del tirocinio e per la corrispondente remunerazione del Soggetto promotore.
3. I progetti formativi non sottoposti alla verifica del Nucleo di valutazione per carenza di risorse restano in attesa di valutazione per l’eventuale ammissione a finanziamento.
4. Le Province territorialmente competenti adottano ogni bimestre un atto di cognizione dei progetti formativi ammessi a finanziamento con assunzione dei relativi impegni di spesa e ne pubblicano l’elenco.



Art. 2

Attivazione del tirocinio

1. **Entro trenta giorni** dalla comunicazione per mezzo della Piattaforma di cui all'art. 4 dell'Avviso Pubblico dell'ammissione a finanziamento del progetto formativo, il tirocinio, a pena di decadenza, deve essere attivato.
2. Il Soggetto ospitante, **entro cinque giorni** dall'attivazione del tirocinio, comunica al Soggetto promotore:
 - la data di inizio e la data finale del tirocinio;
 - la data e il numero della Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 9 bis, c. 2, del D.L. n. 510/1996 convertito in l. n. 608/1996 e s. m. e i.;
 - il numero PAT INAIL attestante la copertura del tirocinante dal rischio infortuni, secondo le indicazioni della Circolare INAIL n. 16 del 4 marzo 2014;
 - la data iniziale e finale della Polizza assicurativa per i danni contro terzi ed il relativo numero.
3. La documentazione comprovante quanto comunicato ai sensi del precedente comma 2 è conservata presso il Soggetto ospitante.
4. La Polizza assicurativa per i danni contro terzi deve coprire tutta la durata del progetto formativo di tirocinio.
5. Il Soggetto promotore, **entro dieci giorni** dall'attivazione del tirocinio, inserisce esclusivamente in via telematica nel Sistema Informativo Regione Umbria all'indirizzo <https://siru.regione.umbria.it> (di seguito "SIRU-Web") i dati comunicati dal Soggetto ospitante ai sensi del precedente comma 2.

Art. 3

Tutoraggio aziendale

1. Il tutor aziendale svolge i compiti previsti dall'art. 7 comma 2 della Direttiva Tirocini extracurricolari approvata con D.G.R. 2 dicembre 2013, n. 1354 del 26/05/2014 e s.m.e i. (di seguito "Direttiva Tirocini", consultabile nel sito www.formazionelavoro.regione.umbria.it.

Art. 4

Svolgimento del tirocinio

1. La programmazione oraria e i giorni in cui svolgere il progetto formativo di tirocinio sono liberamente concordati tra il Soggetto ospitante e il tirocinante, fermo restando il limite massimo giornaliero di 8 ore e quello settimanale di 6 giorni.
2. L'attività formativa va assolta, di norma, in fascia diurna e nei giorni feriali, fatti salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del Soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento in fascia serale e/o notturna e/o nei giorni festivi.

3. Il tirocinio è **utilmente svolto** qualora l'attività formativa sia effettuata per almeno il 75% della sua durata complessiva in ore.
4. Se il tirocinio è svolto per un tempo inferiore al 75% della sua durata complessiva in ore la misura di tirocinio decade con perdita del beneficio dell'indennità ma senza restituzione degli importi fino a quel momento erogati. Al tirocinante sarà, altresì, riconosciuta l'indennità in proporzione alle ore di attività effettuate fino al momento della decadenza e non già pagate in precedenza.
5. La decadenza di cui al precedente comma 4 comporta anche l'impossibilità per il Soggetto promotore di accedere al beneficio previsto dall'art. 16 dell'Avviso Pubblico, ma senza restituzione delle somme eventualmente già riscosse a titolo di remunerazione.

Art. 5 **Registro delle presenze e relazione finale**

1. Il registro individuale delle presenze è compilato dal tirocinante ai sensi delle **“Linee guida per la compilazione dei registri relativi alle attività formative e ai tirocini e altre disposizioni generali”** approvate con Determinazione dirigenziale n. 715 del 18 febbraio 2015.
2. Il registro individuale delle presenze è vidimato dalla Provincia territorialmente competente su richiesta del Soggetto promotore che, prima dell'avvio del tirocinio, lo consegna al tirocinante. Il modello di registro è scaricabile dai rispettivi siti web delle Province.
3. Il registro, sottoscritto dal tirocinante, dal tutor aziendale e dal Soggetto ospitante, è conservato presso la sede di svolgimento del tirocinio per tutta la durata dello stesso. Al termine del tirocinio viene acquisito e conservato dal Soggetto promotore.
4. Al termine di ogni mese solare (gennaio, febbraio...) di attività, il Soggetto promotore ai fini della verifica dell'attività e del calcolo della indennità di partecipazione, acquisisce la copia del registro delle presenze del mese di riferimento, debitamente compilato e sottoscritto.
5. La relazione finale - secondo il modello allegato al presente atto (allegato A) - deve essere compilata e sottoscritta dal tirocinante (superare la dimensione di un foglio formato A4). In essa dovrà essere riepilogato il contenuto delle attività formative svolte e dovranno essere indicati gli obiettivi conoscitivi e professionali raggiunti, conformemente a quanto indicato nel progetto approvato.
6. La relazione finale è sottoscritta, altresì, dal tutor aziendale che ne conferma il contenuto.
7. Il Soggetto promotore, ai fini del controllo sulla qualità dell'esperienza formativa, acquisisce la relazione finale e la conserva anche per eventuali controlli da parte delle Amministrazioni competenti.

Art. 6
Sospensione del tirocinio

1. Il tirocinio è sospeso nel caso di:
 - a) chiusura del Soggetto ospitante per un periodo pari o superiore a 15 giorni;
 - b) malattia o infortunio qualora l'evento si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo della durata totale del tirocinio. Tale periodo di assenza deve essere indicato già con la prima certificazione e pertanto non si farà luogo a sospensione nel caso di più certificati, anche continuativi, qualora il primo indichi un'assenza di durata inferiore ad un terzo della durata complessiva del tirocinio;
 - c) maternità. In tale caso verrà riconosciuta una sospensione pari al periodo corrispondente all'astensione obbligatoria.
2. Il Soggetto promotore è tenuto a comunicare tempestivamente la sospensione del tirocinio mediante SIRU-Web e a conservare la documentazione che ne comprova la causa, anche ai fini dei controlli da parte delle Amministrazioni competenti.
3. Il tutor deve annotare nel registro delle presenze i giorni di sospensione previsti.
4. Il Soggetto promotore è tenuto comunque a comunicare su SIRU-Web, per ciascun periodo di sospensione, le relative ore allegando in ogni caso, in upload, la copia scansionata del registro formativo delle presenze anche se il mese ha 0 ore di attività formativa.

Art. 7
Durata e assenze

1. L'indennità mensile viene erogata nel suo intero ammontare a fronte di una partecipazione minima al percorso formativo pari al 75% della sua **durata in ore programmata e calcolata su base mensile**.
2. La durata in ore programmata di ciascun tirocinio è calcolata su base mensile moltiplicando il numero delle ore settimanali indicate dal progetto per il **coefficiente 4,33**. Il numero così ottenuto è arrotondato all'unità superiore se il decimale è superiore a 50 e all'unità inferiore se è pari o inferiore a 50¹.
3. Le assenze per un periodo superiore al 25% della durata in ore calcolata su base mensile, fermo restando quanto previsto al precedente art. 4, comma 4, consentono la prosecuzione del tirocinio ma comportano la riduzione pro-quota dell'indennità, che sarà corrisposta proporzionalmente alla percentuale tra le ore effettivamente effettuate e quelle programmate nel mese di riferimento².

¹ **ESEMPI:**

a) il progetto formativo prevede 25 ore settimanali. Il numero di ore mensili programmate sarà pari a $25 \times 4,33 = 108,25$ arrotondato a 108 ore.

b) il progetto formativo prevede 27 ore settimanali. Il numero di ore mensili programmate sarà pari a $27 \times 4,33 = 116,91$ arrotondato a 117 ore.

² **ESEMPIO:**

4. Ciascun mese si intende convenzionalmente di **30 giorni**. Nel caso in cui il tirocinio non abbia inizio il primo giorno del mese o intervengano sospensioni, la durata programmata in ore del tirocinio va ricalcolata dividendo la durata mensile in ore - calcolata ai sensi del precedente comma 2 - per 30. Il numero così ottenuto viene moltiplicato per il numero di giorni disponibili nel mese per lo svolgimento del tirocinio³.
5. Le giornate di chiusura infrasettimanali del Soggetto ospitante dovute a festività riconosciute sono considerate come giornate di attività con una durata convenzionale di:
 - **4 ore**, nel caso di tirocini con impegno formativo settimanale previsto nel progetto non inferiore a venti ore e non superiore a ventiquattro ore;
 - **6 ore**, nel caso di tirocini con impegno formativo settimanale previsto nel progetto non inferiore a venticinque ore e non superiore a trenta ore;
 - **8 ore**, nel caso di tirocini con impegno formativo settimanale superiore a trenta ore.

Art. 8

Erogazione dell'indennità

1. Il pagamento della indennità è effettuato con **cadenza mensile posticipata**.
2. Ai soli fini fiscali, l'indennità è assimilata ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, primo comma, lett. C del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR) e pertanto è soggetta a regime della tassazione corrente con le aliquote previste all'art. 11 del TUIR

il tirocinio prevede per il mese di riferimento 108 ore di attività programmata e il tirocinante effettua 32 ore di assenza pari al 29,6% ($108 : 100 = 32 : x$). Il tirocinio di 25 ore settimanali prevede un'indennità di € 400,00 mensili; detta indennità andrà ridotta del 29,6% corrispondente a € 116,00 e, pertanto, il tirocinante percepirà per detto mese un'indennità pari a € 284,00.

³ **ESEMPI:**

- a)** il tirocinio prevede da progetto formativo 26 ore settimanali e la sua sospensione avviene il 20 maggio. Il numero di ore mensili programmate è pari a $26 \times 4,33 = 112,58$ arrotondato a 113. In quanto avvenuta una sospensione tale numero di ore va ricalcolato come segue: $113 : 30 = 3,76$ che rappresenta il valore giornaliero in ore. Questo numero viene moltiplicato per il numero dei giorni disponibili per lo svolgimento del tirocinio (vale a dire 19 poiché, come detto, la sospensione è avvenuta il 20 maggio), per cui il numero di ore mensili programmate è ricalcolato per il mese di maggio come segue: $3,76 \times 19 = 71,44$ arrotondato a 71.
- b)** il tirocinio prevede da progetto formativo 40 ore settimanali e il suo avvio avviene il 31 gennaio. Il numero di ore mensili programmate è pari a $40 \times 4,33 = 173,2$ arrotondato a 173. Poiché l'avvio è avvenuto nel corso del mese tale numero di ore va ricalcolato come segue: $173 : 30 = 5,76$ che rappresenta il valore giornaliero in ore. Questo numero viene moltiplicato per il numero dei giorni disponibili per lo svolgimento del tirocinio (vale a dire 1 poiché, come detto, l'avvio è avvenuto il 31 gennaio), per cui il numero di ore mensili programmate è ricalcolato per il mese di gennaio come segue: $5,76 \times 1 = 5,76$ arrotondato a 6.
- c)** il tirocinio prevede da progetto formativo 36 ore settimanali e il suo avvio avviene il 12 febbraio (anno non bisestile). Il numero di ore mensili programmate è pari a $36 \times 4,33 = 155,88$ arrotondato a 156. Poiché l'avvio è avvenuto nel corso del mese, tale numero di ore va ricalcolato come segue: $156 : 30 = 5,2$ che rappresenta il valore giornaliero in ore. Questo numero viene moltiplicato per il numero dei giorni disponibili per lo svolgimento del tirocinio (vale a dire 17 poiché, come detto, l'avvio è avvenuto il 12 febbraio), per cui il numero di ore mensili programmate è ricalcolato per il mese di febbraio come segue: $5,2 \times 17 = 88,4$ arrotondato a 88.

e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR. L'INPS rilascerà la certificazione unica dei redditi.

3. L'indennità non costituisce reddito ai fini del possesso e del mantenimento dello stato di disoccupazione di cui al D.Lvo n. 181/2000 e s.m. e i.
4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità, SIRU-Web acquisisce in automatico dalla Piattaforma di cui all'Avviso Pubblico, i dati relativi a: codice IBAN o indicazione del luogo di domiciliazione delle comunicazioni I.N.P.S. (residenza/domicilio), residenza ed eventuale domicilio del tirocinante.
5. La modifica sul SIRU-Web da parte del Soggetto promotore delle informazioni di cui al comma precedente deve essere effettuata esclusivamente previa comunicazione formale da parte del tirocinante al Soggetto promotore. Il Soggetto promotore deve conservare tutte le comunicazioni al riguardo.
6. La Regione Umbria non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancata erogazione dell'indennità di partecipazione derivante da mancata o inesatta comunicazione/aggiornamento dei dati di cui ai precedenti commi 4 e 5.

Art. 9

Compatibilità e cumulabilità dell'indennità di tirocinio con ammortizzatori sociali

1. Se il tirocinante è percettore di ammortizzatore sociale per un importo **pari o superiore** a quello dell'indennità di partecipazione del tirocinio:
 - a) se i periodi di erogazione sono totalmente coincidenti, non si effettuerà alcuna erogazione mensile dell'indennità di partecipazione del tirocinio;
 - b) se i periodi di erogazione sono parzialmente coincidenti, l'indennità di partecipazione del tirocinio deve essere erogata per la frazione di periodo non ricadente nel periodo di erogazione dell'ammortizzatore.
2. Se il tirocinante è percettore di ammortizzatore sociale **inferiore** all'importo dell'indennità di partecipazione del tirocinio:
 - a) se i periodi di erogazione sono totalmente coincidenti, deve essere erogata la differenza fra l'importo dell'indennità di partecipazione del tirocinio e l'importo dell'ammortizzatore sociale, su base mensile;
 - b) se i periodi di erogazione non sono totalmente coincidenti, l'indennità di partecipazione deve essere erogata:
 - per intero, per il periodo non coincidente con quello di erogazione dell'ammortizzatore sociale, su base mensile;
 - limitatamente alla differenza fra l'importo dell'indennità di partecipazione del tirocinio e l'importo dell'ammortizzatore sociale, per il periodo coincidente con quello di erogazione dell'ammortizzatore sociale⁴.

⁴ ESEMPIO: l'indennità di partecipazione al tirocinio è di € 500,00 mensili; l'ammortizzatore percepito è pari a € 350,00 mensili. Il tirocinio inizia il 1° marzo e termina il 31 agosto; l'ammortizzatore sociale è erogato dal 15 aprile al 15 luglio. Il tirocinante percepirà l'intera indennità di partecipazione al tirocinio di € 500,00 per i mesi di marzo e agosto (periodo in cui non c'è coincidenza con l'ammortizzatore); per i mesi di maggio e giugno il tirocinante percepirà

3. Eventuali successive variazioni inerenti la percezione di ammortizzatori sociali devono essere formalmente comunicate dal tirocinante al Soggetto promotore per i necessari aggiornamenti del SIRU-Web. In difetto la Regione Umbria non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancata o erronea erogazione dell'indennità di partecipazione.

Art. 10
Compiti del Soggetto promotore

1. Il Soggetto promotore è tenuto allo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 5 della Direttiva Tirocini.
2. Il Soggetto promotore, all'avvio dell'attività formativa è tenuto a far compilare al tirocinante la **Scheda Iscrizione Intervento Garanzia Giovani** e provvede a caricare le relative informazioni, ivi contenute, su SIRU-Web. In fase di caricamento dei dati di cui sopra il Soggetto promotore deve, altresì, allegare in upload, per ciascun tirocinante, copia scansionata in formato *.pdf* della Convenzione e del Progetto formativo sottoscritti. Deve altresì inserire:
 - N° e data Comunicazione Obbligatoria di cui all'art. 9-bis, c. 2, del D.L. n. 501/1996, convertito in L.n. 608/1996 e s.m.e i;
 - PAT INAIL;
 - N° Assicurazione responsabilità civile e periodo di validità.
3. **Al fine di garantire la tempestiva e corretta erogazione dell'indennità di partecipazione con cadenza mensile**, il Soggetto promotore:
 - a) acquisisce il registro delle presenze del mese di riferimento, debitamente compilato e sottoscritto dal tirocinante e dal tutor del Soggetto ospitante;
 - b) verifica la regolare compilazione del registro delle presenze ai sensi delle "Linee guida per la compilazione dei registri relativi alle attività formative e ai tirocini e altre disposizioni generali" approvate con Determinazione dirigenziale n. 715 del 18 febbraio 2015.
 - c) compie la verifica contabile delle ore mensili programmate ed effettuate nel mese di riferimento, individuate ai sensi del precedente art. 7;
 - d) comunica alla Regione Umbria per mezzo del SIRU-Web, entro **cinque giorni** dalla conclusione del mese:
 - la durata in ore del tirocinio programmata e calcolata su base mensile ai sensi dell'art. 7;
 - le eventuali annotazioni, necessarie qualora le risultanze delle verifiche di cui alle precedenti lettere b) e c) non coincidano con il registro delle presenze;
 - le ore effettuate dal tirocinante nel mese di riferimento risultanti dalle verifiche contabili da lui eseguite;
 - la copia scansionata del registro delle presenze in formato *.pdf*.

un'indennità di partecipazione mensile di € 150,00 (500 -350); per i mesi di aprile e luglio il tirocinante percepirà un'indennità di partecipazione mensile pari a € 325,00 [500 - (350:2)]

4. Le informazioni di cui al precedente comma 3 devono essere fornite con la massima precisione e puntualità onde evitare errori e/o ritardi nei pagamenti, non imputabili all'ente erogatore I.N.P.S. e alla Regione Umbria.

Art. 11 Decadenza del tirocinio

1. E' causa di **decadenza** dal tirocino ciascuna delle seguenti ipotesi:
 - a) il mancato inizio dell'attività formativa **entro 30 giorni** dall'ammissione a finanziamento del progetto formativo da parte del Nucleo. Al riguardo fa fede la data di avvio indicata nella Comunicazione Obbligatoria di cui all'art. 9-bis , c. 2, del D.L. n. 501/1996, convertito in l.n. 608/1996 e s.m.e i.;
 - b) il mancato svolgimento dell'attività di formazione generale e specifica prevista dall'art. 6, c. 1 della Direttiva tirocini **entro 60 giorni** dall'inizio della attività formativa;
 - c) la perdita anche di uno solo dei requisiti posti in capo al Tirocinante secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico e dal Disciplinare attuativo approvato con Deliberazione Dirigenziale n. 11038 del 23/12/2014;
 - d) il mancato raggiungimento del 75% della durata complessiva in ore del tirocino.
 - e) la mancata apertura della posizione INAIL;
 - f) la mancata copertura assicurativa del tirocinante per la responsabilità civile verso terzi;
 - g) la mancata Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 9-bis , c. 2, del D.L. n. 501/1996, convertito in l.n. 608/1996 e s.m.e i. ;
 - h) lo svolgimento del progetto formativo in maniera difforme da quanto previsto nel progetto formativo ammesso a finanziamento;
 - b) I) ogni caso di dichiarazione falsa e mendace;

Art. 12 Interruzione del tirocinio

1. Ai fini dei necessari adempimenti conseguenti agli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di servizio:
 - a) il tirocinante comunica la propria rinuncia al tirocino indicandone le motivazioni alla Provincia territorialmente competente, nonché al Soggetto promotore il quale provvede al conseguente aggiornamento nel SIRU-Web;
 - b) il Soggetto ospitante comunica il recesso dal tirocino indicandone le motivazioni al Soggetto promotore. Il Soggetto promotore né da immediata comunicazione alla Provincia territorialmente competente e procede altresì al conseguente aggiornamento nel SIRU-Web. Le motivazioni addotte saranno oggetto di valutazione da parte della Regione Umbria, anche ai fini della revisione della sua registrazione al catalogo unico regionale dell'offerta formativa.

Art. 13**Attestazione di apprendimento formale e non formale**

1. Al termine del tirocinio il Soggetto promotore, sulla base della valutazione del Soggetto ospitante rilascia un'attestazione semplice di apprendimento non formale ed informale ai sensi della D.G.R. n. 51/2010, *Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali formativi, di certificazione e di attestazione*.

Art. 14**Remunerazione Soggetto Promotore – 1° tranche**

1. Ai fini della propria remunerazione prevista all'art. 16 commi 5 e 6 dell'Avviso Pubblico, il Soggetto promotore comunica il raggiungimento della quota del 50% della durata programmata complessiva in ore del tirocinio attivato, con contestuale domanda di liquidazione.
2. La comunicazione, comprensiva della domanda di remunerazione, deve essere effettuata entro sei mesi dal raggiungimento della quota del 50% della durata programmata complessiva in ore del tirocinio e, comunque, **entro e non oltre settembre 2018**.
3. La domanda di liquidazione va inviata alla Provincia competente ed è comprensiva di tutte le somme maturate per i tirocini che abbiano raggiunto la quota del 50% della loro durata programmata complessiva in ore.
4. La domanda di liquidazione può essere inviata solo dopo che sono stati espletati dal Soggetto promotore tutti gli adempimenti necessari per la erogazione dell'indennità al tirocinante nel periodo di riferimento.

Art. 15**Remunerazione Soggetto Promotore – 2° tranche**

1. Il Soggetto Promotore comunica il termine del tirocinio, con contestuale domanda di liquidazione, qualora lo stesso sia stato utilmente svolto ai sensi del precedente art. 4 comma 3.
2. La comunicazione, comprensiva della domanda di remunerazione, deve essere effettuata entro sei mesi dal raggiungimento del termine del tirocinio e, comunque, **entro e non oltre settembre 2018**.
3. La domanda di liquidazione va inviata alla Provincia competente ed è comprensiva di tutte le somme maturate per i tirocini terminati e utilmente svolti.
4. La domanda di liquidazione può essere inviata solo dopo che sono stati espletati dal Soggetto promotore tutti gli adempimenti necessari per la erogazione dell'indennità al tirocinante nel periodo di riferimento ivi compreso il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13.

Art. 16
Revoca/Decadenza della remunerazione

1. E' **causa di revoca/decadenza della remunerazione** dovuta al Soggetto promotore, l'attivazione del tirocinio in assenza di ciascuno dei seguenti adempimenti:
 - a) Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 9 bis, c. 2, del D.L. n. 510/1996 convertito in l. n. 608/1996 e s. m. e i.;
 - b) copertura del tirocinante dal rischio infortuni, secondo le indicazioni della Circolare INAIL n. 16 del 4 marzo 2014;
 - c) copertura assicurativa del tirocinante per i danni contro terzi.
2. E' **causa di revoca/decadenza della remunerazione** dovuta al Soggetto promotore qualsiasi violazione dei compiti posti in capo al medesimo ai sensi della Direttiva tirocini.

Art. 17
Controlli e verifiche

1. Le Province territorialmente competenti effettuano su quanto comunicato dai Soggetti promotori anche per il tramite di SIRU-Web **i controlli ai sensi** di quanto previsto dall'**Accordo interistituzionale** per l'attuazione delle misure di cui al Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani e per il potenziamento dei servizi per l'impiego, sottoscritto in data 9 ottobre 2014.
2. Nel caso in cui le Amministrazioni provinciali riscontrino nelle fasi di controllo contabile sulle ore di tirocinio comunicate in SIRU-WEB, riscontrino errori (in eccesso e/o in difetto) rispetto alle ore di tirocinio effettivamente svolte, la remunerazione a risultato del Soggetto promotore è decurtata per un importo pari a un € 1 (uno) per ciascuna ora erroneamente imputata e/o non imputata.
3. Per i tirocini promossi dalle Province i controlli di cui al comma 1, nonché tutte le attività di gestione e rendicontazione devono essere svolte da ciascuna Amministrazione nel rispetto del principio di separazione dei ruoli, dei compiti e delle funzioni dei Servizi.

Art. 18
Disposizioni finali

1. Per quanto riguarda le attività relative alla gestione e rendicontazione degli interventi previsti nella parte 2° dall'Avviso Pubblico, si rinvia **all'Accordo interistituzionale** per l'attuazione delle misure di cui al Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani e per il potenziamento dei servizi per l'impiego, sottoscritto in data 9 ottobre 2014.

Allegato a) al testo degli Indirizzi



www.garanziaiovani.regione.umbria.it

RELAZIONE FINALE DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Tirocinio effettuato dal ___/___/___ al ___/___/___

Soggetto ospitante _____

Attività svolte dal beneficiario

Tutor _____

Tirocinante _____

Altro (facoltativo)

Luogo e data _____
Firma Tirocinante

Firma Tutor

Firma Soggetto ospitante



Allegato 2



Scheda Iscrizione Intervento



A cura del Soggetto Gestore	Codifica progetto	Nº Sottocorso/Attività	Codifica CUP

IL SOTTOSCRITTO

COGNOME	NOME	CF	SESSO <input type="radio"/> M <input type="radio"/> F
---------	------	----	--

COMUNE NASCITA	DATA NASCITA	PROV	STATO NASCITA
----------------	--------------	------	---------------

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE PENE PREVISTE PER FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ (artt. 48-76 D.P.R. 28/1 n° 446/2000)

DICHIARA

RESIDENZA			
VIA	COMUNE	CAP	PROV

DOMICILIO			
VIA	COMUNE	CAP	PROV

TEL RESIDENZA	TEL DOMICILIO	CELLULARE	EMAIL
---------------	---------------	-----------	-------

Titolo di Studio più Elevato		
<input type="checkbox"/>	01 Nessun titolo	Data Conseguimento
<input type="checkbox"/>	02 Liceo elementare	
<input type="checkbox"/>	03 Liceo media	
<input type="checkbox"/>	04 Dipl. qualifica di 2-3 anni, non consente accesso univ.ità	
<input type="checkbox"/>	05 Dipl. scuola secondaria superiore 4-5 anni (accesso univ.ità)	
<input type="checkbox"/>	06 Alta Form. Artistica e Musicale (AFAM) e equipollenti	
<input type="checkbox"/>	07 Diploma universitario o di scuola diretta fini speciali (V. O.)	
<input type="checkbox"/>	08 Laurea triennale (nuovo ordinamento)	
<input type="checkbox"/>	09 Master post laurea triennale (o master di I livello)	
<input type="checkbox"/>	10 Laurea specialistica(3+2) /laurea v. o./laurea a ciclo unico	
<input type="checkbox"/>	11 Master post laurea specialistica (o v. o.)	
<input type="checkbox"/>	12 Specializzazione post laurea-compresi corsi perfezionamento	
<input type="checkbox"/>	13 Dottorato di ricerca	

Allegato 2

Appartenenza a Gruppi Vulnerabili	
<input type="checkbox"/>	01 Persone disabili/portatori di handicap fisici e/o mentali
<input type="checkbox"/>	02 Migranti: Extracomunitari
<input type="checkbox"/>	03 Migranti: Rom, Sinti e Camminanti
<input type="checkbox"/>	04 Migranti: altri migranti
<input type="checkbox"/>	05 Minoranze (linguistiche, etniche, religiose, ...)
<input type="checkbox"/>	06 Altri soggetti svantaggiati: persone inquadribili nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore)
<input type="checkbox"/>	07 Altri soggetti svantaggiati: tossicodipendenti / ex tossicodipendenti
<input type="checkbox"/>	08 Altri soggetti svantaggiati: detenuti / ex-detenuti
<input type="checkbox"/>	09 Altri soggetti svantaggiati: altro
<input type="checkbox"/>	10 Nessuna delle precedenti tipologie
<input type="checkbox"/>	11 Lavoratori destinati al trattamento in deroga (art. 19 del D.L. 185/2008)

Condizione nel Mercato del Lavoro	
<input type="checkbox"/>	1 In cerca di prima occupazione
<input type="checkbox"/>	2 Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltuaria/etipica e chi è in CIG)
<input type="checkbox"/>	3 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità)
<input type="checkbox"/>	4 Studente
<input type="checkbox"/>	5 Inattivo diverso da studente

Tipo di Lavoro (solo Condizione 2)	
<input type="checkbox"/>	1 Alle dipendenze
<input type="checkbox"/>	2 Autonomo

Dati Aziendali (Solo se scelta la Condizione 2)		
DENOMINAZIONE IMPRESA	P.IVA	C.F.

Dati Unità produttiva (Solo se scelta la Condizione 2)					
VIA	COMUNE	CAP	PROV	Nº Addetti	COD. ATECO

Percettore di Misure di Sostegno al reddito			
Tipo Misura	Data Inizio	Data Fine	Importo mensile della Misura

Data

Firma del richiedente

(Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la tutela)

**INFORMATIVA AI SENSI DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" D.L. 196
DEL 30 GIUGNO 2003**

Il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

Allegato 2

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità previste dalla D.G.R. n. 2000/2003 e sue successive modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale Europeo.
2. Il trattamento sarà effettuato tramite la registrazione in banche dati informatizzate.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire le rilevazioni previste dalle leggi e dai regolamenti regionali, nazionali e del FSE e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa di settore né saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse dalle elaborazioni previste dalla normativa.
5. Il titolare del trattamento per le attività di specifica competenza sono:
 - Regione Umbria, che ha sede in Perugia, Corso Vannucci 96;
 - Provincia di Perugia che ha sede in Perugia, Piazza Italia 11;
 - Provincia di Terni che ha sede in Terni, Viale della Stazione 1.
6. I responsabili del trattamento sono i Dirigenti responsabili dei Servizi regionale e provinciali per le attività di specifica competenza:

Regione Umbria Dott.sa Sabrina Paolini

Provincia di Perugia Dott. Adriano Bei

Provincia di Terni Dott. Maurizio Agrò

7. Gli incaricati sono individuati negli operatori degli Enti eroganti la formazione preposti alla raccolta e alla registrazione dati, ai dipendenti degli Uffici Regionali Provinciali responsabili dell'erogazione dei finanziamenti e nei dipendenti assegnati all'ufficio del responsabile del trattamento.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs. 196/2003.

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali in conformità alla vigente normativa sulla privacy.

Data

Firma del richiedente
(Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la tutela)